



Decreto Dirigenziale n. 77 del 03/02/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

D.P.R. 357/97 E S.M.I. - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. RELATIVO AL PROGETTO "COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RURALE FG. 11 P.LLA 575" DA REALIZZARSI IN LOC. CONTRADA SAN FELICE NEL COMUNE DI CUSANO MUTRI (BN) PROPOSTO DALLA SIG.RA LA PORTA CONCETTA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che, in adempimento della direttiva 79/409/CEE "Uccelli" sostituita dalla direttiva 147/2009/CE e in particolare, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (che dispone che qualsiasi piano o progetto, non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito, ma che possa avere incidenze significative su di esso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, deve formare oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo), con D.P.R. 08.09.97 n° 357 sono state adottate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;

che con Delibera di Giunta Regionale n°1216 del 23.03.01 e successiva Delibera di G. R. n° 5249 del 31.10.02, è stato recepito il succitato DPR 357/97 ed è stato stabilito che la procedura di Valutazione di Incidenza, così come definita all'art. 6 comma 3 della Direttiva 92/43/CEE, è svolta secondo le indicazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97;

che con successivo D.P.R. 12.03.03, n°120 sono state apportate modifiche ed integrazioni al succitato DPR 357/97;

che con Delibera di Giunta Regionale n. 426/08, si è provveduto a riorganizzare le strutture (Commissione VIA, Comitato Tecnico Ambiente, Tavoli Tecnici) e le procedure istruttorie per la formulazione del parere di compatibilità ambientale, approvando apposito Disciplinare;

che la procedura di Valutazione di Incidenza è svolta dai Tavoli Tecnici, secondo le indicazioni di cui all'art. 6 del DPR 120/2003, che ha sostituito il citato art. 5 del DPR 357/97, e si conclude con l'emanazione del Decreto del Dirigente Coordinatore dell'A.G.C. 05, previo parere della Commissione Regionale per la V.I.A.;

CONSIDERATO che con richiesta del 4/08/09 acquisita al prot. n°706730 in data 4/08/09, la Sig.ra La Porta Concetta, residente in Cusano Mutri alla Contrada Giocagni n.66, ha presentato istanza relativa al progetto "costruzione di un fabbricato rurale Fg. 11 p.lla 575" da realizzarsi in loc. Contrada San Felice nel Comune di Cusano Mutri (BN)

RILEVATO

che detto progetto, istruito dal Tavolo Tecnico II, è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. che, nella seduta del 16.09.2010, ha espresso parere negativo di Valutazione di Incidenza in quanto:

- la realizzazione di fabbricati rurali, se non giustificata da comprovate esigenze di coltivazione dei fondi, incide sul paesaggio ecologico ed agrario, spingendo verso un progressivo ed irreversibile degrado dei luoghi; nel caso in esame, l'elevato rapporto tra superficie occupata dal fabbricato in progetto e superficie residua, la ridotta estensione dell'appezzamento da destinare ad uso agricolo e la mancanza di un'analisi costi/benefici lascia ipotizzare che l'attività aziendale possa risultare non sostenibile dal punto di vista remunerativo e che il fabbricato possa essere realizzato principalmente per uso abitativo, in tal senso la realizzazione del progetto avrebbe come unico effetto un incremento del carico antropico ed un'ingiustificata sottrazione di superficie nell'area protetta, comportando, di conseguenza, danno e disturbo agli habitat ed alle specie oggetto di tutela del SIC IT8020009 "Pendici Meridionali del Monte Mutria" e della ZPS IT8010026 "Matese".

Che con nota del 4.10.2010 prot. n. 792191, il Servizio V.I.A. ha comunicato l'esito della seduta della Commissione V.I.A. del 16.09.2010;

che la Sig. La Porta Concetta ha trasmesso con nota del 16.10.2010, acquisita in data 22/10.2010 prot. n. 847929, osservazioni alla nota di cui sopra;

Che detto progetto è stato riproposto all'esame della Commissione V.I.A. che, nella seduta del 28/10/10, ha confermato il parere negativo di Valutazione di Incidenza già espresso nella seduta del 16/09/2010, per le motivazioni di seguito riportate:

- la realizzazione di fabbricati rurali, se non giustificata da comprovate esigenze di coltivazione dei fondi, incide inequivocabilmente sul paesaggio ecologico ed agrario. Nel particolare caso in esame, la ridotta estensione dell'appezzamento da destinare ad uso agricolo e la mancanza di un'analisi costi/benefici lascia ipotizzare che l'attività aziendale possa risultare non sostenibile dal punto di vista remunerativo e che il fabbricato possa essere realizzato principalmente per scopi abitativo; in tal senso la realizzazione di una struttura come quella prevista da progetto non avrebbe alcuna ragione valida per essere realizzata in un sito protetto, avendo come unico effetto l'incremento del carico antropico ed un'ingiustificata sottrazione di superficie, comportando, di conseguenza, potenziale danno e disturbo agli habitat (tra cui habitat prioritari quali quelli identificati con i codici 6110, 6210, 6220 e 6230) ed alle specie oggetto di tutela del SIC IT8020009 "Pendici Meridionali del Monte Mutria" e della ZPS IT8010026 "Matese". Inoltre, è da sottolineare che l'asservimento di particelle, è condizione necessaria ai fini autorizzativi per la realizzazione di fabbricati rurali (così come previsto dalla Legge Regionale 14/1982 e dai PRG dei comuni), ma non sufficiente a giustificare la realizzazione dal punto di vista ambientale. Infatti, nell'ambito di valutazione di incidenza bisogna considerare l'impatto diretto e indiretto derivante dalla realizzazione dell'opera su habitat e specie animali e vegetali presenti specificamente nella porzione di territorio strettamente interessata dalla realizzazione dell'opera.

che la Sig.ra La Porta Concetta ha effettuato il versamento per le spese amministrative istruttorie, determinate con D.G.R.C. n°916 del 14.07.2005, con bonifico del 19/10/09 acquisito agli atti di questo Settore con nota prot. n.910474 del 22/10/09;

VISTA la delibera di G. R. n°426/08;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03.

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

- di esprimere parere negativo di Valutazione di Incidenza, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., espresso nelle sedute del 16.09.2010 e del 28.10.2010, in merito al progetto "costruzione di un fabbricato rurale Fg. 11 p.lla 575" da realizzarsi in loc. Contrada San Felice nel Comune di Cusano Mutri (BN), proposto dalla Sig.ra La Porta Concetta, residente in Cusano Mutri alla Contrada Giocagni n.66 , per le motivazioni di seguito riportate:

- la realizzazione di fabbricati rurali, se non giustificata da comprovate esigenze di coltivazione dei fondi, incide inequivocabilmente sul paesaggio ecologico ed agrario. Nel particolare caso in esame, la ridotta estensione dell'appezzamento da destinare ad uso agricolo e la mancanza di un'analisi costi/benefici lascia ipotizzare che l'attività aziendale possa risultare non sostenibile dal punto di vista remunerativo e che il fabbricato possa essere realizzato principalmente per scopi abitativo; in tal senso la realizzazione di una struttura come quella prevista da progetto non avrebbe alcuna ragione valida per essere realizzata in un sito protetto, avendo come unico effetto l'incremento del carico antropico ed un'ingiustificata sottrazione di superficie, comportando, di conseguenza, potenziale danno e disturbo agli habitat (tra cui habitat prioritari quali quelli identificati con i codici 6110, 6210, 6220 e 6230) ed alle specie oggetto di tutela del SIC IT8020009 "Pendici Meridionali del Monte Mutria" e della ZPS IT8010026 "Matese". Inoltre, è da sottolineare che l'asservimento di particelle, è condizione necessaria ai fini autorizzativi per la realizzazione di fabbricati rurali (così come previsto dalla Legge Regionale 14/1982 e dai PRG

dei comuni), ma non sufficiente a giustificare la realizzazione dal punto di vista ambientale. Infatti, nell'ambito di valutazione di incidenza bisogna considerare l'impatto diretto e indiretto derivante dalla realizzazione dell'opera su habitat e specie animali e vegetali presenti specificamente nella porzione di territorio strettamente interessata dalla realizzazione dell'opera;

- di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo;
- di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente;
- di trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dr. Rauci Luigi